

b) Risoluzioni per generi di programmi**Tavola D – Risoluzioni di violazione per genere di programma 2006–2009**

	2009	2008	2007	2006	TOTALE
FILM/TELEFILM	9	10	16	9	44
FICTION	2	1	/	/	3
REALITY	/	1	/	2	3
INTRATTENIMENTO	5	5	5	8	23
INFOTAINMENT	1	3	2	/	6
CARTONI ANIMATI	1	/	1	2	4
INFORMAZIONE	4	5	6	8	23
PUBBLICITA'	5	2	3	1	11
CARTOMANZIA	2	/	/	/	2
LOTTO	11	1	/	/	12
ALTRO PROMOZIONI CANALI HARD HOTLINE	6	1	4	1	12

n.b. i dati relativi alla classificazione per genere degli anni 2003-2005 non sono attualmente disponibili

c) Film, telefilm e fiction

Anche nel 2009, come già negli anni precedenti, film, telefilm e fiction hanno costituito il genere di programma televisivo nel quale il Comitato ha riscontrato il maggior numero di violazioni al Codice.

Nonostante i film, per essere trasmessi in tv prima delle 22.30, debbano essere stati valutati "per tutti" dalla Commissione di revisione cinematografica che rilascia il nulla osta per la proiezione al pubblico, spesso si evidenziano forti criticità dei contenuti proposti alla visione di minori. Questo ripropone la necessità di una riforma del meccanismo della revisione dei film, periodicamente annunciata e puntualmente rimandata, revisione che allo stato attuale risulta inefficace per la tendenza al rilascio del nulla osta senza divieti, tranne casi sempre più rari, e per la scarsa attenzione prestata alle istanze dell' associazionismo familiare presente nella Commissione. Inoltre, conferma che occorre considerare la diversità di impatto che può avere la

visione di un film nelle sale cinematografiche, con accesso a pagamento, rispetto al passaggio televisivo proposto liberamente a tutto il pubblico all'ascolto.

Infine, occorre sottolineare che anche altri prodotti televisivi, che non devono essere sottoposti ad alcuna valutazione pubblica perché non destinati al pubblico delle sale, possono proporre contenuti nocivi per un pubblico di minori. Per questa ragione, sottoscrivendo il Codice, le Imprese televisive si sono impegnate "a darsi strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori" (art.2.4). Tuttavia, in diverse occasioni il Comitato ha dovuto rilevare violazioni al Codice nella programmazione di film e fiction, per i contenuti proposti, la collocazione oraria, la mancanza di una segnaletica adeguata. Si è spesso evidenziata la non idoneità alla collocazione in orario di "televisione per tutti" di film e telefilm caratterizzati da situazioni estreme di violenza e perversione, suscettibili di turbare i telespettatori giovanissimi. E' il caso di *Crocevia per l'inferno*, trasmesso da Rai4, oppure di film del genere horror-fantasy, che si caratterizza per cruda violenza e contenuti horrorifici, come *La notte dei vampiri* su TeleLombardia.

Il Comitato ha richiamato le Emittenti a prestare, nella scelta di programmazione di film e fiction nella fascia pomeridiana, maggiore attenzione alle singole scene, anche se brevi e isolate, che possono arrecare turbamento ai minori all'ascolto, in particolare nella fascia di protezione specifica dei minori, come nel caso di *Jerry Maguire* su Canale 5. Ha anche auspicato che, in presenza di cicli di telefilm di richiamo per gli adolescenti, l'Emittente proceda ad una selezione sempre più attenta delle singole puntate, provvedendo, per quelle che rappresentano aspetti più rischiosi per i minori all'ascolto, alla posticipazione oraria fuori dalla "televisione per tutti" (7.00–22.30). Alcuni casi:

- un episodio di *Gossip Girl* su Italia 1 ha proposto situazioni limite di spinta drammaticità coinvolgenti minori;
- il telefilm *Malcom* su Italia 1, trasmesso in fascia protetta, ha trattato anche dell'adescamento di minori su Internet, argomento che può generare turbamento negli stessi minori a quell'ora
- davanti al televisore senza il sostegno degli adulti;
- il telefilm *Soko Wien-Squadra Speciale Vienna*, trasmesso da Raitre in fascia protetta, ha affrontato il tema del bullismo, con episodi di estrema violenza, culminati nell'annegamento di un ragazzino picchiato e ucciso dai suoi coetanei. Al riguardo, si è rilevato che l'occasione per
- riflettere sulla negatività di fenomeni giovanili come questo presuppone una capacità di discernimento tutt'altro che scontata nei piccoli telespettatori presenti davanti al televisore senza il sostegno dei genitori.

Anche nella commedia giovanilistica-demenziale il Comitato ha riscontrato violazione del Codice. A proposito del film *American Pie* su Italia 1, si è osservato che “questo genere di narrazione e l’elemento goliardico non giustificano la messa in onda in un orario di televisione per tutti, a ridosso della fascia protetta e con segnaletica non sufficiente, di un film che presenta scene gravi, volgarità e turpiloquio, linguaggio scurrile e spinto, nonché espliciti riferimenti alla sfera sessuale che la stessa Emittente ha riconosciuto frequenti e talvolta di gusto discutibile”. Analoghi rilievi anche per il film *Jackass: the Movie* su Rai4, che il Comitato ha contestato per le scene violente, volgari, raccapriccianti e discutibili, pur se inserite in un contesto grottesco e apparentemente giocoso. Anche per il film *Fuori di testa*, trasmesso sempre da Rai4 in orario di televisione per tutti e senza segnaletica, è stata riscontrata violazione per la volgarità del linguaggio e delle situazioni con insistenti richiami alla sfera sessuale.

Film, telefilm e fiction propongono spesso scene d’amore. Nel valutare segnalazioni che pervengono a riguardo, il Comitato considera il contesto e la modalità della narrazione, oltre che la segnaletica adottata e l’orario di trasmissione. Nel caso della fiction *Tutta la verità* su Raiuno è stata riscontrata violazione per una scena insistita di un rapporto sessuale esplicito, riproposto anche in un promo andato in onda in fascia protetta. L’informazione e i programmi giornalistici. Anche l’informazione è stata oggetto di risoluzioni, che hanno riguardato sia i telegiornali che programmi di infotainment e di approfondimento. Il Comitato più volte è stato chiamato a valutare servizi giornalistici trasmessi in fascia protetta. In particolare *Studio Aperto* su Italia 1 ha evidenziato criticità per l’enfatizzazione di cronaca nera, violenza e gossip riscontrate e per la problematicità di alcuni temi trattati. Il Comitato si è riservato di rinviare una valutazione conclusiva dopo il preannunciato incontro con la direzione del telegiornale, che si terrà nei primi mesi del 2010.

Di *Tgcom* si è sottolineato il rischio che può avere il contenuto di flash informativi che interrompono una programmazione specificatamente destinata ai minori e per lo più in fascia protetta. Il Comitato ha raccomandato all’Emittente la massima cura nella scelta delle notizie, soprattutto nelle edizioni trasmesse in una fascia di protezione rafforzata, al fine di non creare turbamento ai minori quando più facilmente sono privi del sostegno di adulti. Ha altresì auspicato che all’interno del Gruppo Mediaset venga avviata una riflessione - in linea con quanto previsto dal Codice (art.3.4) - alla ricerca di soluzioni atte a favorire la produzione di programmi di informazione destinati ai minori.

Se violenza e sessualità sono purtroppo spunti di cronaca frequenti per servizi giornalistici, la rappresentazione della morte in televisione, nei telegiornali come pure in altri programmi giornalistici, è stata oggetto di particolare attenzione del Comitato. Il *Tg3* ha ricevuto una risoluzione per la diffusione di un servizio sulla pena di morte. Pur considerando le finalità di tutela dei diritti umani e il valore della denuncia del servizio, il Comitato ha ritenuto che tale valore non sarebbe stato pregiudicato ove fosse stato omesso il particolare più crudo e dal forte impatto

emotivo riguardante la sequenza del colpo di grazia dei condannati a morte. Anche il programma *La storia siamo noi*, trasmesso su Raitre in fascia di programmazione per tutti, riguardante il processo di Verona ai gerarchi fascisti, ha proposto la loro esecuzione con immagini particolarmente forti e impressionanti. In questo caso, il Comitato non ne ha richiesto l'oscuramento, bensì ha contestato la loro mancata preventiva segnalazione al pubblico.

Un'altra problematica affrontata dal Comitato è stata l'utilizzo di minori in situazione di crisi. Nel programma *Annozero* in onda su Raidue, nel corso di un reportage da Gaza collocato in orario di "televisione per tutti", è stata intervistata una minore in grave situazione di sofferenza fisica ed emotiva, il cui volto non è stato oscurato. Il Comitato ha ravvisato violazione, ribadendo che il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di cronaca e ha richiamato la norma del Codice che prescrive di non utilizzare minori in situazioni di grave crisi e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato (art.1.2 lettera c). Programmi di intrattenimento, infotainment e cartoni animati.

L'attualità e la cronaca sono diventati protagonisti di molti programmi di intrattenimento. La notizia diventa così oggetto di talk show e si assiste alla sua spettacolarizzazione. L'intrattenimento ha la meglio sull'approfondimento giornalistico. Diversi di questi programmi pomeridiani vengono trasmessi nella fascia protetta 16 - 19, dimostrando scarsa attenzione a questa loro particolare collocazione e senza alcuna selezione preventiva dei temi trattati. Vengono così indifferentemente proposte a un pubblico presumibilmente adulto tematiche che, al contrario, necessiterebbero un particolare approccio in considerazione dei minori ai quali è riservata questa fascia di protezione rafforzata.

Tra i casi affrontati, il Comitato ha ravvisato violazione del Codice per la rappresentazione enfaticizzata di tragedie familiari, che può indurre stati di angoscia e determinare situazioni di insicurezza proprio nel pubblico più giovane che ha come punto di riferimento la famiglia (è il caso del programma *Ricomincio da qui*, trasmesso da Raidue). Talvolta, si è valutato non idoneo l'argomento trattato, come nel programma *La vita in diretta* in onda su Raiuno per l'ampio particolareggiato servizio su Luca Delfino (l'uomo che uccise a coltellate due ex fidanzate), caratterizzato da una impostazione che ha accentuato un clima d'ansia e di paura.

Altre volte è stato posto l'accento sulla modalità con cui un argomento è stato trattato. Nel caso della puntata del programma di Raidue *Scalo 76* dedicata alla pornodipendenza, il Comitato ha rilevato che la conduzione complessiva della trasmissione è stata incline a una trattazione leggera più che a denunciare le gravi conseguenze fisiche e psichiche di questa dipendenza. Anche una puntata de *I Simpson* - il cartone animato destinato a un pubblico adulto, ma collocato nel primo pomeriggio, quando anche i minori sono all'ascolto - è stato oggetto di risoluzione da parte del Comitato. La puntata in oggetto, senza essere contrassegnata da segnaletica di avvertimento, verteva sulla promozione di matrimoni gay al fine di incrementare il turismo nella

cittadina di Springfield, eccedendo per i temi trattati, i toni, i modi, il tipo di ironia e presentava la possibilità di un matrimonio incestuoso come del tutto normale.

A destare preoccupazione non sono soltanto i singoli temi affrontati in taluni programmi. Oggetto di segnalazioni da parte del pubblico sono anche il clima da rissa e la volgarità che, per puro scopo spettacolare, purtroppo frequentemente caratterizzano diverse trasmissioni. In particolare, più volte il Comitato si è occupato della rappresentazione dell'immagine femminile in televisione, invitando le Emittenti a prestare maggiore attenzione ai modi in cui vengono rappresentate le donne soprattutto nelle pubblicità e nei programmi di intrattenimento.

Nella risoluzione di violazione deliberata dal Comitato per il programma *Prendere o lasciare* trasmesso nel preserale su Italia 1, si legge: "L'abbigliamento in completo intimo quasi evitico della show girl risalta le doti fisiche e l'aspetto attraente e non certo il suo ruolo di valletta e di assistente al presentatore, sminuendo così la dignità femminile e ledendo la sensibilità del pubblico eterogeneo all'ascolto".

d) La pubblicità

Il Codice dedica attenzione anche alla pubblicità trasmessa in tv: "Le imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possono ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possono costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta" (art.4.1). Tra i casi considerati oggetto di risoluzione, si evidenzia quello dello spot *Twingo* trasmesso dalle reti Rai, Mediaset e La7 anche in fascia protetta. Il Comitato ha rilevato che lo spot, che pubblicizzava un prodotto di massa, offriva una rappresentazione della famiglia italiana assolutamente fuorviante e inquietante, totalmente disgregata e faceva riferimento a una realtà del tutto minoritaria. Peraltro, venivano esaltati disvalori quali lo sfruttamento opportunistico e individualistico all'interno della famiglia stessa. Pertanto, si è ritenuto lo spot diseducativo e pericoloso per l'equilibrato sviluppo psicologico del minore. Un numero considerevole di risoluzioni riguardano programmi di cartomanzia e di previsioni del Lotto, che contrastano quanto previsto dal Codice e dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Promozioni di canali hard e hotline

Alcune risoluzioni di violazione sono state notificate dal Comitato - per lo più a emittenti satellitari e locali - per la promozione di canali hard. La diffusione di promozione di abbonamenti a Emittenti che trasmettono film pornografici o linee telefoniche (899) presuntivamente "a luci rosse" contrasta con il Codice, che esclude la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori, oltre che dal d.lgs.31 luglio 2005 n.177 (art.35, comma 4).

e) Raccomandazioni

Tra i *Principi generali* del Codice c'è anche l'impegno da parte delle Imprese televisive "a migliorare ed elevare la qualità delle trasmissioni televisive destinate ai minori". La presenza del Codice ha contribuito in questi anni a tener desta nelle redazioni dei programmi televisivi l'attenzione alla tutela dei minori. Ne danno conferma e lo documentano negli incontri del Comitato i rappresentanti delle Emittenti presenti. Tuttavia, è esperienza quotidiana, facendo zapping col telecomando, constatare che c'è ancora molta strada da fare perché il Codice sia sempre meno disatteso.

Anche attraverso lo strumento delle "raccomandazioni", il Comitato vuole operare in tal senso ed esprimere la sua attività di vigilanza. Con le "raccomandazioni" in merito a taluni programmi, il Comitato, pur non ritenendo di dichiarare violazione del Codice, intende fornire orientamenti con l'obiettivo di esercitare una non irrilevante azione suasive nei confronti delle Emittenti. Si vorrebbe in questo modo contribuire a sensibilizzare sempre più le Televisioni e i loro operatori alle esigenze di tutela dei minori, così come vengono emergendo giorno dopo giorno nella complessa gestione dei palinsesti.

In taluni casi, a chiusura del procedimento su un determinato programma, il Comitato ha richiamato le Imprese nazionali che gestiscono più di una rete a carattere generalista all'impegno assunto di "garantire ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete e di darne adeguata informazione" (art.2.2 c). Così pure, in relazione alle scelte adottate nell'organizzazione dei palinsesti pomeridiani, ha richiamato le Emittenti ad osservare la massima attenzione per quanto riguarda l'orario di fascia protetta, dove maggiore dovrebbe essere lo sforzo di ricercare le soluzioni affinché sia sempre garantita un'offerta per il pubblico dei minori nel suo complesso.

Il Comitato ha, inoltre, evidenziato la necessità di assicurare una chiara segnaletica e ha sollecitato le Emittenti a fornire tale avvertenza su tutti i programmi (e non solo su quelli che presentano criticità) e per tutta la durata del programma (non soltanto all'inizio della trasmissione o dopo le interruzioni pubblicitarie).

In altri casi, il Comitato ha contestato la collocazione di un programma non adatto a una determinata fascia oraria, chiedendo all'Emittente uno spostamento in caso di nuova programmazione.

Entrando nel merito dei contenuti di una determinata trasmissione, si è raccomandato all'Emittente la massima attenzione alla dignità personale dei minori, che può essere ferita da immagini, parole o ogni altra ogni forma di strumentalizzazione. Talvolta, il Comitato ha deliberato di non ulteriormente procedere con una risoluzione di violazione in quanto, a seguito dell'avvio del procedimento istruttorio, l'Emittente ha deciso la sospensione del programma o lo spostamento in altra collocazione oraria. E' il caso del programma *A double shot at love* su MTV, autonomamente sospeso dall'Emittente in seguito agli addebiti del Comitato riguardo agli elementi di problematicità

della confusa sessualità proposta. Un altro caso è stato il programma *Così fan tutte* su Italia 1, trasmesso inizialmente in orario di televisione per tutti e poi spostato in tarda serata, contenente, come si legge nella delibera, “sketch per la maggior parte di natura sessuale piuttosto espliciti, volgarità e atteggiamenti equivoci e imbarazzanti”. In merito al promo *Il meglio dello zoo di 105* sul canale satellitare Comedy Central, preso atto che, a seguito dell'avvio di istruttoria, l'Emittente ha eliminato dal palinsesto il promo con immagini volgari ed esplicite allusioni sessuali e che è stata adottata, da parte dei responsabili editoriali, una più incisiva e rigorosa verifica preventiva dei contenuti trasmessi, il Comitato ha deliberato di non procedere con una risoluzione.

Nel caso dello spot pubblicitario *Datch*, trasmesso da Italia 1, che presentava “situazioni di ambiguità e di trasgressione che violano norme di comportamento socialmente accettate, screditano l'autorità degli insegnanti e disorientano circa i punti di riferimento ed i modelli a cui tendere”, il Comitato non ha ulteriormente proceduto in seguito all'ordine di cessazione della pubblicità da parte dello IAP, Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria. Invece, in presenza di reiterato comportamento dopo una prima raccomandazione, il Comitato ha deliberato risoluzione di violazione per il film *Jerry Maguire*, trasmesso una prima volta su Italia 1 e una seconda su Canale 5.

Il Comitato si è espresso con una raccomandazione anche nel caso in cui l'Emittente aveva adottato tutti gli accorgimenti formali previsti per una programmazione particolarmente problematica. In un episodio della fiction *L'ispettore Coliandro*, trasmesso in prima serata, Raidue aveva adottato la farfalla rossa permanente, preceduta da annuncio verbale e con controprogrammazione adeguata sulle altre reti. Tuttavia, ritenendo che i segnali iconografici e la controprogrammazione non siano di per sé elementi del tutto esimenti dalla responsabilità dell'Emittente per la messa in onda di programmi con contenuti altamente problematici, quale quello in esame, si è chiesto all'Emittente di valutare l'opportunità di proporre in orario di “televisione per tutti” episodi con contenuti violenti tali da indurre turbamento, facendo uso in futuro di una maggiore sensibilità per questa fascia oraria.

Anche nel corso del 2009 il Comitato ha richiamato Canale 5 sull'istanza rimasta inevasa circa la problematicità dello spazio dedicato al *Grande Fratello* all'interno del programma *Pomeriggio Cinque*, in fascia protetta, come più volte evidenziato anche in passato. Ha ricordato che nel 2004 Mediaset aveva deciso di rinunciare a riproporre la striscia quotidiana in fascia protetta, salvo poi successivamente reintrodurla. La raccomandazione così si conclude: “Alla luce dell'esperienza, considerata la tipologia e le caratteristiche intrinseche del reality, si ritiene che le possibili cautele e gli accorgimenti tecnici che l'Emittente può porre in essere non siano sufficienti ad evitare situazioni ed immagini inadeguate a un pubblico di minori. Pertanto auspica e richiede che si eviti la trasmissione del *Grande Fratello* nella fascia protetta”. A conclusione del procedimento riguardante una puntata del programma *Quelli che il calcio* in onda su Raidue, il Comitato ha sottolineato che “l'avvenuto scontro verbale con urla, insulti, toni aggressivi, gesti ed

espressioni verbali scurrili può aver turbato piccoli telespettatori in visione nel pomeriggio domenicale. Pur non ravvisando elementi compiuti per procedere ulteriormente, si richiama l'attenzione della Concessionaria del Servizio pubblico affinché siano esercitati opportuni accorgimenti, come la preventiva informazione agli ospiti che la trasmissione è programmata in fascia di protezione protetta, per evitare che si ripetano episodi di questo tipo a tutela dei minori specialmente nella programmazione pomeridiana.”

f) Documento sulla rappresentazione della donna nei media

Il Comitato più volte è stato chiamato ad esprimersi sulla problematica dell'immagine della donna in tv. Ha così elaborato un documento *“Sulla rappresentazione della donna nei media”*¹, in continuità con il documento *“La rappresentazione della donna in televisione”* del 2 marzo 2004.

Tra gli allegati il testo integrale del documento, così riassunto.

Tra gli indicatori che misurano il livello di una società diversi riguardano la condizione della donna nella società. Mentre anche nella nostra realtà italiana si può parlare al riguardo di una conduzione 'evoluta', l'immagine prevalente della donna nella comunicazione televisiva e pubblicitaria non corrisponde in alcun modo alla realtà sociale, non rappresenta le donne vere, ma è sostanzialmente ancorata a quella di 'giocattolo sessuale', connotata da un ammiccamento erotico spesso volgare, fastidioso soprattutto per la ripetitività e l'effetto cumulativo.

Le bambine e le ragazzine che prendono questo modello di donna come loro riferimento non sono stimolate a crescere come 'persone', ma sono sollecitate ad essere belle, perfette, soprattutto sexy, avendo come massima aspirazione quella di essere coinvolte un giorno in uno show televisivo. I bambini e gli adolescenti, per canto loro, rischiano di crescere con l'idea che le donne siano prevalentemente oggetti sessuali.

Dunque, il messaggio che passa è che nella relazione tra i sessi la donna è pronta a giocare la carta della sua sensualità per ottenere vantaggi concreti, soprattutto nella sfera professionale. Del resto, recenti ricerche ci avvertono che l'attività sessuale tra gli adolescenti si è anticipata in modo preoccupante e, soprattutto, che assume modalità di consumo spicciolo, in alcuni casi di vera e propria prostituzione precoce. C'è da aggiungere che le più recenti tendenze vanno nella direzione di uno sdoganamento totale di comportamenti sessuali un tempo classificabili come “perversione”. Nonostante la presenza consolidata e autorevole di tante giovani professioniste in televisione, la rappresentazione dominante della donna che emerge dai media oggi in Italia - e che, purtroppo, ha maggiore presa sui più giovani - non può certo essere considerata positiva per l'equilibrato sviluppo dei minori, contravvenendo, peraltro, alle disposizioni inserite nel Codice di autoregolamentazione. Tv e Minori, che impegnano le Imprese televisive a produrre programmi che propongano valori positivi umani e civili ed il rispetto della dignità della persona, evitando di creare disorientamento circa i punti di riferimento e i modelli cui tendere.

¹ Il documento è consultabile nelle pagine a seguire.

Tutto questo costituisce un significativo problema per la crescita di ragazze e ragazzi partecipi e consapevoli, orgogliosi della propria dignità di persone e di cittadini.

g) Documento su BabyTv, un canale televisivo per bambini d'età inferiore ai tre anni

Nello scorso mese di agosto Sky ha lanciato in Italia il canale BabyTv, dedicato ai bambini al di sotto dei tre anni. Il canale è visibile in molti Paesi europei ed extraeuropei ed è stato fonte di accese discussioni e polemiche. Il Comitato ha quindi compiuto una review dei principali studi per verificarne l'attendibilità².

Si è potuto preliminarmente osservare che i più recenti studi internazionali hanno smentito un eventuale potenziamento delle capacità cognitive nei bambini al di sotto dei tre anni che con regolarità vengono sottoposti ad una precoce visione della tv.

La riconosciuta importanza dei 'primi 1000 giorni di vita' rappresenta il valore e la rilevanza che questo primissimo periodo di vita ha e può avere per lo sviluppo dell'uomo. Il rapporto che il bambino ha con il mondo circostante è determinato primariamente dalla relazione e dalla curiosità che egli ha con l'ambiente che lo circonda e con il mondo affettivo che fa da mediatore tra lui e la 'scoperta' dei suoi sensi.

Vi è, inoltre, un rischio che il necessario gioco che si realizza attraverso la finzione e la realtà si scompensi troppo a favore della prima, con le inevitabili conseguenze sulla stessa costruzione del pensiero e su un uso meno integrato della particolare plasticità del cervello e di tutto il complesso neurofisiologico che è messo in campo.

In questa realtà, una precoce e prolungata permanenza del bambino davanti alla tv potrebbe aumentare i rischi di una carenza di relazione, soprattutto affettiva. La televisione, specialmente se il programma proiettato attrae l'attenzione del bambino, tende a favorire inevitabilmente non solo una passività relazionale che non aiuta lo sviluppo, ma ancor più un inizio di una teledipendenza, che comporta notevoli incognite per una sana ed equilibrata crescita e con fondati rischi, in seguito, per un difficile distacco dal mondo dello schermo, sia esso un monitor televisivo o un pc. In conclusione, questo Comitato rileva come non sia presente alcuna informazione dedicata ai genitori tesa a segnalare i possibili effetti negativi dalla precoce esposizione al programma stesso.

Sarebbe pertanto auspicabile un'adeguata diffusione di una esauriente informazione sui media circa i rischi della televisione per i bambini di meno di tre anni. Tale informazione dovrebbe soffermarsi sulla necessità di tempi limitati di visione del/dei programmi e che, soprattutto, il bambino (soprattutto se minore dei tre anni) debba avere accanto un adulto.

L'informazione dovrebbe essere completa: non solo avvertire in modo superficiale, ma segnalare, anche per i programmi specificamente adatti ai minori di tre anni, che una visione prolungata e priva di adulti accanto può comportare effetti negativi nello sviluppo psico-fisico, come

² Il testo integrale del documento, qui riassunto, è riportato nelle pagine a seguire.

passività, dipendenza, ritardi nel linguaggio, possibili stati di agitazione, difficoltà nel sonno e nell'attenzione.

h) Il contenzioso con Sky: la questione dell'accesso condizionato e del controllo specifico e selettivo

Se alcune emittenti televisive satellitari, in seguito all'intervento del Comitato, hanno espresso rassicurazioni di prestare maggiore attenzione alla tutela dei minori nella loro programmazione, Sky, principale player di questa tipologia di offerta televisiva, continua a dichiararsi esente dall'applicazione del Codice. Da lungo tempo è aperto un contenzioso tra il Comitato e l'emittente Sky, che rivendica di non essere tenuto all'osservanza del Codice in quanto non firmataria dello stesso. Sostiene, inoltre, di essere esentata dal rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei minori per la modalità trasmissiva adottata ad accesso condizionato, che comunque prevede la possibilità a richiesta dell'adozione di un controllo specifico e selettivo (PIN).

Gli interventi in merito del Comitato sono stati inefficaci. L'Autorità non ha seguito in proposito un chiaro indirizzo interpretativo e alle risoluzioni adottate dal Comitato non hanno fatto seguito opportuni procedimenti sanzionatori, restando quindi aperta una soluzione del problema. Il Comitato auspica che la definizione del nuovo assetto normativo che interesserà i servizi di media audiovisivi in seguito al recepimento della Direttiva risponda pienamente al dettato della stessa riguardo alla tutela dei minori e costituisca l'occasione per dare risposta a una problematica da tempo incontrata dal Comitato nello svolgimento della sua attività.

In particolare, la questione in esame riguarda il carattere esimente dagli obblighi del Codice per i programmi ad accesso condizionato e l'interpretazione da dare alla vigente normativa in relazione alle caratteristiche che debba avere un sistema di controllo specifico e selettivo al fine di evitare che i minori possano assistere a programmi per loro potenzialmente lesivi.

Nonostante la Direttiva all'art. 22 stabilisca un divieto tassativo alla trasmissione di programmi gravemente nocivi, come la pornografia che è offesa alla dignità della persona, con la modalità di trasmissione ad accesso condizionato si è di fatto legittimata la possibilità di trasmettere anche programmi pornografici o di violenza gratuita. Ciò è dovuto all'equivocità e alla confusione introdotta con il Testo Unico della Radiotelevisione che, all'art.4 comma 1 b), stabilisce che sono vietate le trasmissioni di programmi che "anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo". L'interpretazione sulla deroga introdotta dal citato articolo, ultimo periodo, non è univoca. Il Comitato ritiene che condizioni per usufruire della deroga dovrebbero essere una effettiva protezione del sistema di inibizione dell'accesso (*parental control*) e la

classificazione di tutta la programmazione secondo criteri certi e definiti. L'attivazione da parte dell'utente di un sistema di *parental control* presente nel decoder non garantisce di per sé un'effettiva protezione da contenuti potenzialmente nocivi. Il Comitato, raccogliendo le istanze che in particolare l'associazionismo familiare da tempo sollecita, ritiene necessaria l'introduzione di una funzione di controllo parentale che inibisca l'accesso a tutti i prodotti editoriali non adatti ad un pubblico di minori, lasciando all'utente la facoltà di una sua eventuale disattivazione tramite digitazione di un PIN.

Inoltre, ritiene che la classificazione dei contenuti dei programmi ad accesso condizionato venga realizzata in modo imparziale ed uniforme secondo criteri chiari e condivisi, tramite un sistema di *rating* sulla base di fasce di età. Oggi Sky classifica per classi di età solo film e telefilm.

2.2 IL COMITATO E L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Il Comitato ha posto all'attenzione di AGCom il controverso rapporto in essere con Sky, chiedendo di esprimersi sulla questione sopra richiamata del carattere esimente dagli obblighi del Codice per i programmi ad accesso condizionato.

La Commissione Servizi e Prodotti dell'Autorità, in risposta, ha comunicato al Comitato che, allo stato della normativa vigente, l'adozione del *parental control* ai sensi dell'articolo 16 della delibera n. 278/04/CONS, e la relativa esplicitazione nella Carta dei servizi adottata ai sensi della stessa delibera, parrebbe a una prima analisi corrispondere all'adozione del sistema di controllo dell'accesso specifico e selettivo idoneo a fruire del regime derogatorio di cui all'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 1 b) del Testo Unico. Il beneficio della fruizione del menzionato regime derogatorio, peraltro, ad avviso della Commissione, è condizionato all'applicazione di un effettivo sistema di classificazione dei contenuti alla generalità della programmazione offerta e a tal proposito sono in corso approfondimenti istruttori relativamente alla osservanza da parte degli operatori di tale prescrizione.

Il Comitato ha ritenuto questa risposta interlocutoria e ha paventato che possa lasciare spazio a situazioni interpretative di dubbia discrezionalità, con conseguenze di grave nocimento della tutela dei minori, distorsioni del mercato e violazione della normativa, come purtroppo conferma la decisione di Sky di trasmettere dal 30 ottobre scorso la programmazione hard *pay-per-view* 24 ore su 24, la cui offerta era vincolata solo alle ore notturne. Il Comitato, pertanto, ha auspicato che il recepimento della direttiva 2007/65/CE possa contribuire a risolvere la controversa questione.

Durante lo scorso anno è proseguita la fattiva collaborazione tra Comitato e AGCom in merito a segnalazioni di violazioni del Codice nella programmazione televisiva. Come stabilito dal Codice (art.6.3), tutte le delibere adottate dal Comitato vengono trasmesse all'Autorità per le

Garanzie nelle Comunicazioni. Qualora il Comitato accerti la sussistenza di una violazione delle regole del Codice, oltre ad adottare i provvedimenti di sua competenza, inoltra denuncia all'Autorità contenente l'indicazione delle disposizioni, anche eventualmente di legge, violate, le modalità dell'illecito, la descrizione del comportamento – anche successivo - tenuto dall'Emittente, gli accertamenti istruttori esperiti e ogni altro utile elemento. Tale denuncia viene inviata allo specifico fine di consentire all'Autorità l'esercizio dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi della legge, con riferimento all'emanazione delle sanzioni previste. La Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di AGCom, in un incontro con l'Ufficio di Presidenza del Comitato, ha confermato che le segnalazioni vengono ritenute dall'Autorità qualificate e conseguentemente valutate. Tra gli uffici del Comitato e dell'Autorità si è avviato un lavoro per analizzare i procedimenti in corso, confrontare schemi e criteri valutativi, attuare uno scambio di informazioni sulle emittenti oggetto di monitoraggio.

2.3 LA COLLABORAZIONE DEL COMITATO CON CORECOM, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI

Nello svolgimento del suo lavoro, il Comitato ha inteso valorizzare la collaborazione con i Corecom-Comitati Regionali per le Comunicazioni, anche in considerazione delle nuove deleghe ricevute dall'AGCom. In materia di monitoraggio televisivo, i compiti dei Corecom non si limitano più alla tutela dei minori e al rispetto delle norme della par condicio, ma hanno assunto le caratteristiche di una piena vigilanza sull'emittenza radiotelevisiva locale. La presenza tra i membri del Comitato di un rappresentante del Coordinamento nazionale dei Corecom aiuta a favorire questa collaborazione. Si è incontrato il Coordinamento nazionale dei Corecom, come pure i rappresentanti del Corecom Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Piemonte nelle rispettive Regioni.

La presenza istituzionale del Comitato è stata richiesta da molteplici istituzioni, enti e associazioni in diversi contesti, sia in Roma che in diverse regioni italiane. Così pure c'è stata una partecipazione del Comitato in fiere e manifestazioni.

2.4 LA DIRETTIVA 2007/65/CE E LA TUTELA DEI MINORI

Con la digitalizzazione dei media e in particolare della televisione, insieme alla crescente offerta di contenuti veicolati su diverse piattaforme, è aumentata anche la necessità di nuove forme di tutela dei piccoli telespettatori.

Sono ormai numerose le fonti del diritto che sollecitano il rispetto e la tutela dei minori nella

comunicazione. La Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 1989, ratificata dall'Italia con la legge 176/1991, riconosce il minore, da 0 a 18 anni, come "soggetto" di diritti, anche nel campo della comunicazione. La *Carta dei Diritti Fondamentali* dell'Unione Europea del 2000 ha ribadito il principio dell'interesse superiore del bambino.

La nuova direttiva 2007/65/CE sui Servizi Media e Audiovisivi, che il nostro Paese si appresta a recepire, ribadisce che la nozione di "norme di interesse pubblico generale" include, tra l'altro, la protezione dei minori e che è necessario introdurre in tutti i servizi di media audiovisivi, ivi comprese le comunicazioni commerciali audiovisive, norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana.

Se gli Stati membri devono assicurare la libertà di ricezione e non ostacolare la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni aventi la loro origine nella Comunità, tra i casi in cui questo principio può essere derogato c'è anche la tutela dei minori. L'art.22 della Direttiva distingue tra i programmi che possono "nuocere gravemente" ai minori (comma 1) da altri programmi che possono "nuocere" ai minori (comma 2). Per i primi viene stabilito un divieto assoluto alla trasmissione. Per i secondi la trasmissione è condizionata dalla scelta dell'orario di trasmissione o da qualsiasi altro accorgimento tecnico che escluda normalmente la presenza di minori all'ascolto. La Direttiva invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare e promuovere, quale ulteriore misura di tutela dei minori, un sistema comunitario di identificazione, valutazione e filtraggio di contenuti, oltre che la produzione e la programmazione di programmi idonei ai minori e atti a migliorare le loro conoscenze sui mezzi di comunicazione. Ribadisce la necessità di un'educazione ai media, come pure di controlli sui programmi che contengono "scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche", verificando la fattibilità tecnica e giuridica di una segnaletica dei contenuti armonizzata.

Se è certamente positiva la presenza di queste norme, tuttavia la maggiore liberalizzazione e flessibilità introdotta nelle comunicazioni commerciali renderanno anche i minori più esposti alla pubblicità.

2.5 L'ATTO DI GOVERNO N.169 - ARTICOLO 9

L'Atto del Governo n.169 introduce norme più chiare rispetto all'applicazione della normativa vigente a tutela dei minori e sana parzialmente il vulnus procurato all'art.22 della Direttiva dalla vigente normativa. Al comma 1 ribadisce che "sono vietate le trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di

protezione tutti i contenuti di cui al comma 3". Al comma 3 precisa che "la trasmissione, anche a pagamento, dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto nonché dei programmi classificabili a visione per soli adulti sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1, ivi compresi quelli forniti a richiesta, è comunque vietata dalle 7.00 alle 23.00 su tutte le piattaforme di trasmissione". Il sistema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato è adottato sulla base dei criteri proposti dal Comitato di applicazione del Codice Media e Minori d'intesa con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e approvati con decreto ministeriale. L'Autorità adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnicamente possibili idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3. Infine, i film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, né forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7.00. Viene riconfermata la fascia protetta per i minori dalle 16 alle 19.

Il Comitato rileva che il Decreto introduce norme più restrittive a tutela dei minori. Tutti i contenuti gravemente nocivi verranno trasmessi solo di notte, con l'adozione di un sistema di protezione ad accesso condizionato. Tali contenuti a visione non libera dovranno essere offerti con una funzione di controllo parentale che inibisca l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la funzione tramite digitazione di uno specifico codice segreto. Al Comitato è affidata la classificazione di questi contenuti nocivi. Tutte le Emittenti sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Media e Minori. Il Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori.

Nel prendere atto di queste disposizioni, il Comitato rileva che, se da un lato viene comunque espressamente vietata la trasmissione diurna di contenuti "gravemente nocivi", la nuova dizione proposta rende possibile la trasmissione in orari notturni di contenuti pornografici o di violenza gratuita, anche se criptati, che la Direttiva all'art.22 comma 1, invece, tassativamente vieta. Per queste ragioni, il Comitato ha richiamato il Governo e il Parlamento ad attuare integralmente quanto disposto al proposito dalla Direttiva.

Inoltre, per evitare che, in sede applicativa, possano manifestarsi dubbi circa la corretta interpretazione delle norme contenute nel Decreto, ha richiesto di estendere anche ad altri programmi considerati comunque nocivi la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che tali programmi possano essere visti dai minori. E', infatti, indispensabile equiparare alla nocività dei film vietati ai minori di anni quattordici, per i quali è riaffermato il divieto alla trasmissione nelle ore diurne, anche altri prodotti televisivi che, proprio perché non destinati alle proiezioni cinematografiche, non devono essere sottoposti ad alcuna

valutazione pubblica, come quella appunto delle commissioni di revisione cinematografica per quanto attiene ai film destinati al pubblico delle sale.

Infine, il Comitato ha evidenziato la necessità che in caso di trasmissione in chiaro di programmi destinati a un pubblico adulto, è indispensabile che la segnaletica di avvertimento accompagni l'intera durata della trasmissione, come stabilisce la Direttiva all'art.22 comma 3, e non solo l'inizio della trasmissione, come prescritto invece nel Decreto. E' questa un'esigenza molto sentita dalle famiglie che, davanti alla crescente offerta televisiva, avvertono ancora di più la necessità di aiuti e indicazioni atte a compiere scelte consapevoli tra i programmi dei palinsesti televisivi e utili a salvaguardare la tutela dei minori all'ascolto.

2.6 IL CONTRATTO DI SERVIZIO RAI 2010 - 2013

Oltre al recepimento della Direttiva, il Comitato ha posto l'attenzione su un altro importante provvedimento: il nuovo Contratto di Servizio Rai 2010–2013. In merito alla tutela dei minori ha evidenziato alcune proposte di modifica del vigente art.7 del Contratto di Servizio Rai 2007–2009 quali: la precisazione che gli impegni assunti dalla Concessionaria in tema di programmazione televisiva per minori si intendono su qualsiasi piattaforma e quale sia il sistema di trasmissione; l'impegno a realizzare programmi volti ad informare i minori e i genitori sui rischi dell'uso dei media da parte dei minori, anche promuovendo la diffusione di accorgimenti tecnici di protezione; l'adozione di sistemi di chiara riconoscibilità visiva per evidenziare, anche con riferimento ai film, alla fiction e all'intrattenimento, per tutta la durata dei relativi programmi, quelli adatti ai minori, quelli adatti a una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto.

Inoltre, in merito alle linee guida emanate dall'AGCom per la definizione del nuovo Contratto di Servizio Rai, il Comitato ha formulato alcune osservazioni sugli artt.54 e 55 concernenti la disciplina relativa alla tutela dei minori. Rilevando che l'art.54 tralascia di indicare la pornografia quale contenuto vietato, così come indicato per la violenza gratuita, il Comitato ribadisce in proposito che, ai sensi del quadro normativo vigente, i programmi che contengano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche sono vietate. Inoltre, evidenzia, riguardo all'art.55, l'armonizzazione del sistema di segnaletica attualmente in uso con un sistema basato sulle fasce di visione, le fasce d'età che vengono così articolate: programmi per tutti; sconsigliato ai minori di anni 12; sconsigliato ai minori di anni 16. Da questa classificazione si può dedurre che dai 16 ai 18 anni non si è più considerati minori, ma si rientra nella fascia programmi per tutti. Ciò suscita delle perplessità in quanto appare in contrasto con la disciplina vigente. Peraltro, dal contesto della normativa europea non è dato evincere un indirizzo all'abbassamento dell'età minorile agli anni 16, mentre permangono precise indicazioni, quale

quella inserita nella decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 2003 che definisce "bambino" il minore degli anni 18.

Il Comitato osserva, infine, che l'introduzione nel Contratto di Servizio Rai della classificazione proposta, creerebbe una disparità di trattamento tra la Rai e le altre Emittenti a cui vengono applicate le diverse disposizioni scaturenti dal Codice di autoregolamentazione Tv e Minori.

2.7 VERSO UN NUOVO CODICE MEDIA E MINORI

Nonostante il Comitato abbia cambiato denominazione assumendo il nome "Comitato per l'Applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori", le sue attuali competenze si limitano all'applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori. Tuttavia, la digitalizzazione in atto non solo ha cambiato profondamente il consumo televisivo, reso possibile ormai su molteplici piattaforme, ma ha reso sempre più la tv strumento multimediale e in dialogo continuo con tutto l'ambiente massmediale. Questo inarrestabile processo rende improcrastinabile affrontare in modo unitario la definizione di principi generali e regole per un nuovo sistema di tutela dei minori, oltre che per le Emittenti televisive, anche per i fornitori di contenuti di Internet, i gestori della telefonia, i produttori di videogiochi.

Nella scorsa primavera il Comitato è stato invitato a partecipare a un tavolo di lavoro con gli uffici di largo Brazzà del Ministero dello Sviluppo Economico alle problematiche connesse alla tutela dei minori su internet, videotelefonati, videogiochi per la definizione di un Codice Media e Minori. Il Comitato auspica che tale lavoro - sospeso dopo la pausa estiva - possa essere ripreso al più presto.

Segnali in tal senso vengono anche dal dibattito recentemente apertosi proprio sui temi della libertà e responsabilità su Internet e dalla disponibilità manifestata da operatori della comunicazione digitale di aprire un tavolo di confronto istituzionale per la promozione di un Codice di autoregolamentazione volto a combattere tutte le forme di illegalità della rete.

In occasione dell'audizione resa alla Commissione parlamentare per l'infanzia il 23 giugno 2009, il Presidente del Comitato ha sollecitato l'emanazione di un Codice di autoregolamentazione Media e Minori, che dovrebbe impegnare i fornitori di accesso, di contenuti e di servizi a individuare, compatibilmente con le tecnologie disponibili e nell'ambito della propria attività, strumenti e metodologie per consentire ai minori, ai genitori, agli educatori un accesso tutelato e quindi più sicuro ai contenuti e ai servizi on line. Nel corso dell'audizione, il Presidente del Comitato ha indicato alcune linee orientative per la definizione di nuove competenze del Codice, guardando al più vasto contesto europeo – in particolare a pronunciamenti e azioni della UE in